



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.A.P. 90010
P. IVA 00443640826
c/c postale 15692908

Tel. 0921 939111
Fax 0921 428091

ORDINANZA N. 13 del 30.04.2022

OGGETTO: Parziale modifica ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 12 del 29.04.2022 avente ad oggetto: "disciplina degli orari di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nonchè divieto di vendita per asporto di alcolici e bevande in genere, in bottiglie di vetro".

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n° 12 del 29/04/2022 avente ad oggetto "*disciplina degli orari di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nonchè divieto di vendita per asporto di alcolici e bevande in genere, in bottiglie di vetro*";

Atteso che la misura adottata con il suddetto provvedimento intende rispondere esclusivamente all'esigenza di assicurare la salute pubblica e la sicurezza urbana oltretché il decoro e la vivibilità del contesto urbano;

Ritenuto adeguato apportare una parziale modifica ed integrazione alla stessa, limitatamente agli orari di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nonché agli orari di asporto di bevande sia analcolica che di qualsiasi gradazione alcolica contenute in bottiglie di vetro, nelle aree e spazi pubblici;

Visti:

- i poteri di Ordinanza conferiti al Sindaco dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- l'art. 16 della legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- l'art. 1, comma 2, della legge 30.03.2001, n. 125, il quale stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;

- l'art. 687 e l'art. 689 del Codice Penale;

ORDINA

A parziale modifica della propria Ordinanza Sindacale n° 12 del 29/04/2022, che qui si intende richiamata:

E' fatto divieto assoluto per tutti gli esercizi di somministrazione su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, associazioni e circoli sportivi e culturali ed esercenti che utilizzano per la vendita distributori automatici, operanti in questo territorio comunale:

- **la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1,30 fino alle ore 06,00. Non soggiace al prescritto divieto la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche qualora la stessa venga effettuata esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi o servita ai tavoli .**
- **la vendita per asporto di bevande sia analcolica che di qualsiasi gradazione alcolica contenute in bottiglie di vetro dalle ore 22,00 alle ore 06,00, prescrivendo che la bevanda potrà essere consumata all'esterno dei locali solamente in bicchieri di plastica che dovranno successivamente essere smaltiti in appositi contenitori messi a disposizione da parte del venditore.**
- **resta fermo il divieto di somministrazione nel territorio comunale delle bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, ai minori di anni 16 previsto dall'art. 689 C.P., nonché i divieti di somministrazione nei casi previsti dagli artt. 690 e 691 del C.P.;**

AVVERTE

La presente Ordinanza Sindacale è immediatamente esecutiva e resta in vigore fino al 02/06/2022.

Fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dai predetti artt. 689, 690 e 691 C.P., la violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 nonché l'applicazione quale sanzione accessoria della:

- revoca immediata della concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico, nei confronti del titolare della stessa;
- sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 17 quater del R.D. 773/1931, per il titolare di esercizi di alimenti e bevande.

Tutti gli esercenti, destinatari della presente Ordinanza hanno l'obbligo di esporre, in modo ben visibile, un avviso all'utenza del divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro.

La mancata esposizione dell'avviso è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad €. 500,00.

Il Comando di Polizia Municipale e quanti obbligati per legge sono incaricati della vigilanza e del controllo relativo all'osservanza della presente Ordinanza.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio dell'Ente e la trasmissione:

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;

alla Polizia Municipale;

alla Stazione dei Carabinieri di Campofelice di Roccella;

alla Polizia Sanitaria ASP n. 6 Cefalù;

al Commissariato P.S. di Cefalù.

Di darne ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

IL SINDACO

F.to **Avv. Michela TARAVELLA**

